

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso omissis-2017 proposto da:

SPA

- *ricorrente* -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO

- *controricorrente* -

avverso il decreto R.G. omissis/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato l'01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO. Proposta: Manifesta fondatezza: v. Cass. 3 luglio 2017, n. 16320; Cass. 10 settembre 2014, n. 19018.

Svolgimento del processo

1. - S.p.A. propone ricorso per un mezzo, nei confronti del Fallimento (OMISSIS), contro il decreto del 1 agosto 2017 con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato improcedibile il suo ricorso in opposizione allo stato passivo per avere detta società omissis di notificare il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza.

2. - Il Fallimento (OMISSIS) resiste con controricorso.

Motivi della decisione

3. - Il ricorso contiene un solo motivo volto a denunciare violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 98 e 99, nonché dell'art. 152, comma 3, e art. 291 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il decreto impugnato per aver negato, a seguito della mancata notificazione del ricorso in opposizione allo stato passivo, l'assegnazione di un nuovo termine per la notificazione del medesimo ricorso, dichiarando viceversa improcedibile l'opposizione.

RITENUTO CHE

4. - Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. - Il ricorso è manifestamente fondato.

Trova difatti applicazione il principio che segue, molte volte ribadito da questa Corte: *"Nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza entro il termine assegnato dal giudice non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; infatti, a differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione del gravame determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l'avvenuta decorrenza dei termini di cui agli artt. 325-327 c.p.c., nel procedimento regolato dalla L. Fall., art. 99, la tempestività dell'impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell'atto ha la mera funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio"* (Cass. 3 luglio 2017, n. 16320; Cass. 10 settembre 2014, n. 19018).

6. - Il decreto è cassato e rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione che si atterrà al principio dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*